II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2004

del 9 luglio 2004

che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 [1]

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/506/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e della decisione 2002/459/CE che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/630/CE della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania [3]

(4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

---

[1] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.

[2] GU L 172 del 10.7.2003, pag. 16.

[3] GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55.

DECIDE:

Articolo 1

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1. Ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

   «— **32003 D 0506**: decisione 2003/506/CE della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 172 del 10.7.2003, pag. 16).»

2. Dopo il punto 113 (decisione 2002/349/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

   «114. **32003 D 0630**: decisione 2003/630/CE della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania (GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55).

   Questo atto si applica anche all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2003/506/CE e 2003/630/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.